



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO  
PROV. DI L'AQUILA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 3 Del 02-07-2020

**Oggetto:** aliquote IMU anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>FRANCIOSA PASQUALE</b>	<b>P</b>	<b>IMPERATORE ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>MARZUOLO FELICIANO</b>	<b>A</b>	<b>PANTE' CARMELO</b>	<b>P</b>
<b>D'AMICO STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>SCHIAPPA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>DE PANFILIS AUGUSTO</b>	<b>P</b>	<b>Ciotti Mattia</b>	<b>P</b>
<b>FRANCIOSA ERNESTO</b>	<b>P</b>	<b>D'AMICO TONY VALENTINO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Ing. FRANCIOSA PASQUALE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Relazione il Sindaco: quest'anno è cambiata la normativa relativa all'IMU in quanto è stata assorbita nell'imposta la TASI. Pertanto, le aliquote IMU riferite all'anno 2020 sono le medesime dell'anno precedente ma con l'aggiunta della TASI. E' precisa volontà di questa Amministrazione non aumentare l'imposizione tributaria a carico dei cittadini in un momento così difficile e particolare per il nostro Paese. Invita il Consiglio Comunale a votare favorevolmente il presente punto all'ordine del giorno.

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 02-07-2020

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale per gli immobili (escluse Categoria A1, A8, A9)	Esente

e relative pertinenze)	
Abitazione principale per gli immobili di Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze	5,00 per mille
Altri fabbricati	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 230,00
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,60 per mille

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

con voti: 3 contrari (Pantè, Schiappa e D'Amico Tony Valentino) e 6 favorevoli espressi da 9 consiglieri presenti (compreso il Sindaco).

### **DELIBERA**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale per gli immobili (escluse Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze)	Esente
Abitazione principale per gli immobili di Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze	5,00 per mille
Altri fabbricati	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale Categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 230,00

Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,60 per mille

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare la immediata esecutività, con separata votazione e con voti: 3 contrari (Pantè, Schiappa e D'Amico Tony Valentino) e 6 favorevoli espressi da 9 consiglieri presenti (compreso il Sindaco).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Ing. FRANCIOSA PASQUALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno 10-07-2020 al giorno 25-07-2020, prot. n. 279

Pettorano sul Gizio, li 10-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000..

Pettorano sul Gizio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO

GIOVANNA

---

Per copia conforme all'originale.

Pettorano sul Gizio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA